

## COMUNE DI BALERNA

### ORDINANZA MUNICIPALE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE

Il Municipio di Balerna, richiamati la Legge sull'esercizio della prostituzione 25 giugno 2001 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC

emana la seguente ordinanza:

	<b>art. 1</b>
Campo d'applicazione	La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Balerna
	<b>art. 2</b>
Definizione	Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli art. 1 cpv 2, 2 cpv 2 e 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.
	<b>art. 3</b>
Divieti	L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica. In particolare esso non è ammesso: a) nelle zone dove il Piano Regolatore consente tra altro la costruzione di abitazioni; b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali: - parchi gioco (raggio di m 300); - scuole (raggio di m 300); - chiese e altri luoghi di culto (raggio di m 300) - istituti per anziani e per portatori di handicap (raggio di m 300); c) nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari d'esercizio (raggio di m 100).
	<b>art. 4</b>
Infrazioni	Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale.
	<b>art. 5</b>
Termini di ricorso	Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

Entrata  
in vigore

**art. 6**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Avv. Gian Paolo Grassi

Il Segretario:  
Carlo Crivelli

Risoluzione municipale del 9 luglio 2002

Esposta agli albi comunali per un periodo 15 giorni a contare dal 15 luglio 2002